

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [OMISSIS] nato a [OMISSIS], il [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] - PEC [OMISSIS]) difeso da [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] - PEC [OMISSIS]), con elezione di domicilio presso il proprio domicilio digitale corrispondente all'indirizzo pec sopraindicato, avverso la decisione adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS] nel procedimento disciplinare n. 05/2018, depositata in data 23.11.2023 e comunicata a mezzo pec in data 27.11.2023.

Il ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Talerico Antonello svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso sul punto della responsabilità disciplinare; non si oppone all'eventuale riduzione della sanzione;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'Avv. [OMISSIS] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

A) Violazione degli artt. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23 comma 5 e 6, 26 comma 1, 50 comma 1, 2 e 3, 71 co.1; art.3 co. 2 della L.247/2012 in riferimento alla seguente azione: "Aver presentato in data 06.06.2017 al C.O.A. di [OMISSIS] istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell'interesse del Sig. [OMISSIS]:

a) per un giudizio sostanzialmente identico ad altro già pendente (n.[OMISSIS]/2016 R.G.) pur sapendo o dovendo sapere che lo stesso era introitato in regime di litispendenza e che comunque fosse infondato;

b) per non aver vigilato sulle dichiarazioni del cliente e/o aver operato in accordo allo stesso cliente nella presentazione dell'istanza inammissibile per i motivi sopra indicati al punto a).

Data condotta 06.06.2017.

B)- Violazione degli artt. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23 comma 4, 66 comma I, 3 comma 2 L. 247/2012 in riferimento alla seguente azione: aver proposto azione giudiziaria (opposizione ex art 615 comma 2 cpc) ripetitiva di altra già pendente.

Data condotta 09.06.2017.

C- Violazione degli artt. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 50 comma 4 e 5, 3 comma 2 L 247/2012 in riferimento alla seguente azione: aver presentato in data 22.11.2017 domanda di liquidazione compensi con distrazione nel procedimento n. [OMISSIS]/2017 R.G., premettendo "che il procedimento di cui in epigrafe è stato definito", mentre lo stesso non era definito ma era stato rinviato.

Data condotta 22.11.2017.

D)-Violazione degli art. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 26 comma I, 3 comma 2 L 247/2012 in riferimento alla seguente azione: aver presentato nel procedimento nrg EM [OMISSIS]/2017 una nota spese in cui sono richieste somme per compenso professionale (€ 1990,00 oltre 15% spese generali cpa ed iva) non corrispondenti al valore di causa (€ 726.37).

Data della condotta 22.11.2017.

E)- Violazione degli artt. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 26 comma I e art. 3 comma 2 L. 247/2012 in riferimento alla seguente azione: aver richiesto la distrazione delle spese e compensi nella procedura n rg EM [OMISSIS]/2017 nonostante vi fosse ammissione al gratuito patrocinio (CNF sentenza 76/2018).

Data della condotta 22.11.2017.

F)- Violazione degli artt. 4, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23 comma 5 e 6, 26 comma 1, 50 comma 1, 2 e 5, 70 comma 1, 3 comma 2 della L 247/2012 in riferimento alla seguente azione: aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 06.06.2017 in cui si dichiara che il sig. [OMISSIS] avesse reddito pari a zero e/o per non aver vigilato sulle dichiarazioni del cliente e/o aver operato in accordo allo stesso cliente.

Data condotta 06.06.2017.

Il procedimento traeva origine dall'esposto dell'Avv. [OMISSIS], nell'interesse della signora [OMISSIS], depositato in data 28.11.2017 presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], che lamentava le condotte del [OMISSIS] con riferimento alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata nell'adunanza del 03.6.2017 a favore del signor [OMISSIS], per avviare innanzi giudizio avente ad oggetto opposizione esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di [OMISSIS]; e ad altra delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 28.12.2016 sempre in favore del [OMISSIS] e sempre al fine di proporre altra azione ex art. 615 c.p.c. nei confronti della signora [OMISSIS].

Nell'esposto, oltre a dedursi talune irregolarità sul deposito degli atti a corredo delle istanze di ammissione e dei correlati giudizi, nell'eccepire una pluralità di criticità, si deduceva che le due opposizioni fossero sovrapponibili ed addirittura si sollevava il dubbio che le sottoscrizioni poste in calce fossero effettivamente da attribuirsi al [OMISSIS], indi veniva richiesta la revoca dei provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sollecitata azione disciplinare.

Introdotta il procedimento disciplinare, a conclusione dell'istruttoria il PM concludeva chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità dell'incolpato per tutti i capi e comminata la sanzione della censura, ad eccezione dei capi A), C) ed F) nei quali era contestata la violazione di cui all'art. 50, per i quali chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione nel minimo edittale.

La difesa dell'incolpato concludeva chiedendo la pronuncia di proscioglimento su tutti i capi di incolpazione e in subordine applicarsi il minimo editale.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina pronunciava decisione con declaratoria di non esservi luogo a provvedimento disciplinare in relazione ai capi A) e B) del decreto di citazione, ritenendo, invece, l'Avv. [OMISSIS] responsabile degli illeciti ascritti nei restanti capi di incolpazione e per l'effetto comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e valutate le doglianze proposte con l'impugnazione, si ritiene necessario ripercorrere sinteticamente le motivazioni poste dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OMISSIS], al fine di verificare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dall'organo territoriale e di vagliare la fondatezza delle censure formulate dal ricorrente.

Il CDD aveva ritenuto insussistente ogni responsabilità disciplinare in relazione ai capi di incolpazione **A e B**, affermando che: la presentazione di più istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riferite **a procedimenti distinti** (opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., e successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.) non integra alcun illecito disciplinare e, che non sussisteva litispendenza tra le due azioni, poiché diverse per *causa petendi e petitum*, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il CDD aveva inoltre valorizzato: la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal sig. [OMISSIS]; il decreto di archiviazione penale, dal quale non emergeva alcun elemento idoneo ad attribuire le sottoscrizioni illecite all'avvocato incolpato.

Su tali basi, il primo giudice aveva correttamente concluso per l'assenza di responsabilità nei capi A e B.

Il CDD aveva invece ravvisato la responsabilità dell'incolpato per gli ulteriori addebiti, ritenendo documentalmente provato che l'avvocato, assistendo un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, **non poteva dichiararsi distrattario** delle spese, poiché i due istituti sono incompatibili con il patrocinio statale.

Veniva altresì valorizzata la circostanza che era stata depositata una **nota spese eccessiva**, ritenuta sintomatica della violazione del dovere di diligenza e proporzionalità ex art. 12 CDF e che vi era un **doppio canale di liquidazione**, creato attraverso la richiesta di distrazione e l'ammissione al patrocinio, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, oltre al fatto che tali le condotte erano state riconosciute, almeno sul piano fattuale, dallo stesso incolpato.

Il CDD, di poi, aveva ritenuto integrata la *suitas* soggettiva e, valutata la globalità dei comportamenti, aveva irrogato la sanzione della **sospensione per un anno**.

Rispetto a tale quadro motivatorio l'incolpato proponeva ricorso sollevando puntuali doglianze in ordine alla insussistenza dei fatti contestati, alla carenza e contraddittorietà della motivazione del CDD, alla erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato, chiedendo l'assoluzione o, in via subordinata, una sanzione meno grave.

Analizzati gli atti del giudizio di primo grado e le argomentazioni contenute nell'atto di gravame dell'incolpato, si ritiene che l'impianto motivazionale del CDD, pur articolato, **non**

sia idoneo -- nè sul piano logico, nè su quello giuridico - a fondare la responsabilità disciplinare affermata nei capi C, D, E ed F, né a giustificare la sanzione irrogata.

Difatti, il CDD ha richiamato principi giurisprudenziali astrattamente corretti, ma ne ha fatto **applicazione non coerente** con la concreta vicenda,

La presunta incompatibilità tra beneficio del patrocinio e richiesta di distrazione **non è automatica**, ma deve essere esaminata alla luce dell'effettiva volontà del cliente, delle informazioni ricevute, della dinamica dell'incarico professionale e dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dello *status* processuale.

Nel caso di specie, la ricostruzione fattuale non consente di ritenere con certezza che il cliente fosse totalmente ignaro delle iniziative assunte, come emerge peraltro dalla testimonianza resa in modo **oscillante e contraddittorio** e, per l'effetto, che l'avvocato abbia agito consapevolmente in violazione del mandato.

Ne consegue che CDD ha **fondato la responsabilità disciplinare su elementi indiziari non univoci**, senza una sufficiente valutazione critica delle risultanze.

Il CDD, come evidenziato nei motivi di ricorso, si è limitato a **presumere l'esistenza della responsabilità disciplinare**, senza ricostruire analiticamente le prestazioni professionali fornite, senza confrontare la nota spese con i parametri ministeriali, da cui avrebbe potuto verificare o escludere la effettiva sproporzione o consapevole artificiosità.

La motivazione, pertanto, anche su tale punto centrale risulta **insufficiente e non sorretta da un adeguato apparato probatorio e motivazionale**.

Ed ancora, sulla ricostruzione dei fatti sotto i capi E) ed F) la decisione del CDD ha attribuito valore determinante alle dichiarazioni testimoniali di [OMISSIS], sebbene abbiano natura altamente contraddittoria - a dire dello stesso CDD, siano in parte smentite da atti documentali, indi risultando non idonee, da sole, a sorreggere l'affermazione di responsabilità.

Il CDD ha erroneamente applicato il principio di *suitas*, configurando una responsabilità quasi oggettiva, laddove nel procedimento disciplinare occorre pur sempre un **minimo nucleo probatorio certo** rispetto al fatto – nel caso di specie la mancata intesa con il cliente - che nel caso di specie **non sussiste**.

Nell'ulteriore merito anche delle doglianze sollevate dal ricorrente si osserva quanto segue. La motivazione del CDD, soprattutto sui capi C, D ed E, è **carente, illogica o del tutto omessa**.

Difatti, sul capo C) **non v'è traccia di motivazione** nella decisione impugnata, così impedendosi qualsiasi forma di controllo sulla correttezza della decisione anche sotto il profilo del ragionamento logico-giuridico seguito dal CDD.

Sul capo D), invece, il CDD ha ritenuto che la nota spese fosse sproporzionata. Tale affermazione è **erronea ed infondata e denota una svista grossolana**, poiché se il CDD avesse considerato non solo il valore della procedura esecutiva (come risulta a pag. 6 del pignoramento) pari ad € 1.089,55; ma anche ai sensi dell'art. 10 c.p.c. l'importo delle somme dovute a titolo di **interessi e rivalutazione**, si sarebbe reso conto che si superava la soglia dello scaglione di € 1.001,00.

Di talchè, superata tale soglia, **scatta lo scaglione superiore dei parametri ministeriali**, perfettamente coerente con la nota spese presentata dall'incolpato.

Ne deriva che la richiesta di liquidazione **appare conforme ai parametri vigenti**.

Oltre a ciò va rilevato, come la stessa decisione disciplinare evidenzia, il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque potuto rideterminare la somma e, che comunque la mera presentazione di una nota spese (apparentemente sproporzionata) non può integrare illecito disciplinare.

Anche sul capo D), pertanto, il pronunciamento del CDD è del tutto erroneo.

Sul capo E), invece, il CDD ha affermato un'automatica incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e l'ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato.

Le **Sezioni Unite, sent. n. 8561/2021** – successiva ai precedenti in senso contrario richiamati dal CDD - hanno chiarito che non sussiste un'incompatibilità assoluta tra i due istituti rilevando che «Pur vero che l'istanza di distrazione quando formulata va accolta, ma può essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzia la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese, come evidenziato da queste stesse Sezioni Unite (sent. n. 16037 del 2010). In questa prospettiva la richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporre, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit.». Da tanto emerge che l'illecito disciplinare non è configurato per il solo fatto della coesistenza della dichiarazione di distrazione e l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato, ma che occorra un'iniziativa del cliente che non può consistere nel mero esposto disciplinare e che richiede – come specificato dalle Sezioni Unite l'allegazione di una frode. Frode priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Ragion per cui sul punto la motivazione del CDD è dunque in **contrasto frontale con la consolidata giurisprudenza di legittimità**.

Anche sul capo F) si deve rilevare la insussistenza del fatto addebitato all'Avv. [OMISSIS], ciò in quanto il teste [OMISSIS] aveva dichiarato di avere un reddito di circa € 10.000,00, perfettamente compatibile con i limiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Resta inteso, che le dichiarazioni rese nell'ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono **autocertificazioni**, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall'avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati *ex lege* alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell'ambito delle procedure previste *ex lege*.

Del resto, sul punto il CDD non ha valorizzato neanche la circostanza che non risultava alcun procedimento penale per tali presunte irregolarità attribuite all'Avvocato o al suo assistito, a dimostrazione della totale assenza della condotta illecita anche sotto il profilo delle presunte irregolarità sulle dichiarazioni o sulla sottoscrizione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Quanto sopra induce ad escludere ogni tipo di responsabilità disciplinare anche con riferimento agli addebiti di cui al capo F).

La decisione del CDD è fondata su presunzioni e congetture e su gravi lacune motivazionali. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Consiglio Nazionale Forense ritiene che le valutazioni del CDD relative ai capi C, D, E ed F **non siano sorrette da motivazione sufficiente** e, gli elementi posti a fondamento della condanna si sono rilevati incerti, contraddittori o non adeguatamente valorizzati anche alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali adottati sui singoli temi di valutazione disciplinare ed in tema di patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà